

AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA

G.B. CHIMELLI

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. **158** DD. **30.07.2024**

Oggetto: Estate Ragazzi 2024 - Iniziativa Giocabimbo 2.0: affido incarico a Città Futura Società Cooperativa Sociale. CIG B2A169268F

IL DIRETTORE

Richiamato il Piano Programma di ASIF CHIMELLI per il 2024 laddove al paragrafo "Estate Ragazzi" è prevista la prosecuzione anche per il 2024 del progetto Estate Ragazzi che da anni sta offrendo occasioni estive di accoglienza e di svago a moltissimi bambini ed adolescenti perginesi e non solo;

richiamata la propria precedente determinazione n. 27 dd. 15 febbraio 2024 con la quale è stato approvato il documento denominato "AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROPOSTE DA INSERIRE NEL PROGRAMMA DI ESTATE RAGAZZI 2024";

richiamata altresì la propria precedente determinazione n. 67 dd. 29 marzo 2024 con la quale è stato preso atto della valutazione delle proposte e individuazione delle proposte da inserire nel programma;

considerato che nel programma di Estate Ragazzi 2024 sono inserite colonie di cui al **PUNTO B:**

1. Cooperativa Città Futura – Trento: Iniziativa Giocabimbo (con tariffe calmierate);
2. Soste srl – Pergine Valsugana: Iniziativa Nido Estivo;
3. S.A.T. di Pergine Valsugana – Iniziativa Scopri la montagna;
4. Coop. Am.ic.a, in collaborazione con Coop. Archè, ASD Ekon – Pergine Valsugana: Iniziativa Muovi l'Estate – BES;

considerato che per quanto riguarda l'iniziativa Giocabimbo 2.0, presentata da Città Futura Società Cooperativa Sociale con sede in Via Abondi n. 37 Trento C.F. e partita IVA 01428820227 sono state raccolte le iscrizioni per attivare entrambi i turni dal 1 al 7 agosto e dall'8 al 14 agosto con un numero di iscritti pari a 45 per il primo turno e 34 per il secondo;

considerato che dal preventivo presentato da Città Futura Società Cooperativa Sociale dimesso in atti emergono costi per € 16.119,96, entrate per € 10.878,10 per un disavanzo totale di € 5.241,86 oltre IVA al 5%;

dato atto che l'iniziativa si svolgerà presso il nido il Bucaneve, sito in via Dolomiti n. 54 già in disponibilità della Cooperativa, atteso che nel giardino della scuola dell'infanzia GB1 sono in corso i lavori di costruzione del nuovo nido;

constatato che i ricavi sono stimati ipotizzando che non ci siano assenze dei bambini che beneficiano dei Buoni di servizio e che i ricavi potrebbero essere ridotti, per Regolamento Fse, dalle eventuali assenze fino al 20% delle stesse, per cui il disavanzo potrebbe subire un leggero incremento;

preso atto inoltre che è stata accolta l'iscrizione di tre bambini Bes che avranno la necessità di educatori di supporto il cui costo è stato stimato dalla cooperativa in euro 3.304,50 oltre iva ;

preso atto peraltro che, nella misura dello specifico contributo colonie diurne previsto dalla PAT – Agenzia per la Coesione sociale che ASIF CHIMELLI otterrà specificatamente per due dei tre bambini BES iscritti la somma massima di € 50,00/giorno per un totale di € 1.000,00 iva inclusa a seguito di specifica rendicontazione entro il 30 settembre 2024;

ritenuto, pertanto, di presumere una spesa massima per la gestione della iniziativa Giocabimbo pari a € 8.546,36 oltre IVA al 5%;

visto l'art. 36-ter 1 comma 6 della L.P. 19.07.1990, n. 23 secondo il quale “Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5”;

richiamati:

- l'art. 25 del d.lgs n. 36/2023, il quale ha previsto che per l'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, dal 1° gennaio 2024 tutte le stazioni appaltanti operanti sul territorio nazionale si avvalgano di piattaforme di e-procurement che garantiscano il rispetto di specifici requisiti tecnici fissati da AgID, così mirando a costituire un vero e proprio ecosistema di approvvigionamento digitale;

- la delibera della Giunta Provinciale n. 2276 di data 15 dicembre 2023, con cui la Provincia Autonoma di Trento ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti ed Enti concedenti la piattaforma denominata “Contracta”, per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 25 comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 di cui Trentino Digitale è stato individuato quale gestore secondo le regole tecniche adottate dall'AgID con determinazione n. 137 del 1 giugno 2023;

appurato che:

- l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di

cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

vista l'offerta commerciale pervenuta dalla Città Futura Società Cooperativa Sociale con sede in Via Abondi n. 37 Trento C.F. e partita IVA 01428820227, tramite la procedura di affidamento diretto semplificato attivata sulla piattaforma Contracta (Registro di Sistema: PI185991-24, ns protocollo n. 4339 del 29/07/2024) riguardante la gestione dell'iniziativa Giocabimbo 2.0 2024 per un importo di euro 8.546,36 oltre IVA 5% per complessivi euro 8.973,68;

rilevato che per tale contratto non esiste rischio di interferenza fra la stazione appaltante e l'appaltatore, ai sensi del D. Lgs 81/2008, per cui il costo della sicurezza viene valutato pari a 0 (zero);

osservato che con l'affido la ditta assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:

a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

acquisiti agli atti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolarità contributiva, l'idoneità tecnica e la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

preso atto che ai sensi delle direttive del Segretario Generale del Comune di Pergine Valsugana, registrata al sub 45330 di data 25/10/2023, è stato disposto che:

- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

- La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate su base semestrale;

- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti auto dichiarati verrà disposta la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

ritenuto, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, di applicare l'esonero dalla prestazione di garanzia definitiva, in considerazione della comprovata solidità degli affidatari, dell'importo di contratto nonché del fatto che il pagamento avviene a seguito dell'esecuzione della fornitura a regola d'arte;

richiamato il D.P.R. 62/2013 denominato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, in particolare l'art. 2 comma 3 ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice”;

accertato che il presente provvedimento è assunto nel rispetto del principio di rotazione, come disciplinato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 307 avente ad oggetto "Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2", in quanto, ai sensi del punto 3.2. del citato provvedimento, nel caso di affidamento diretto di servizi e forniture (contratti di importo non superiore a quello indicato dall'art. 21, c. 4, l.p. 23/90), l'amministrazione aggiudicatrice può affidare al medesimo operatore economico più contratti pubblici aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di prestazione quando, nel corso dell'anno civile (1 gennaio-31 dicembre), la sommatoria dei singoli affidamenti non superi l'importo indicato nell'art. 21, comma 4 della l.p. n. 23/1990;

dato atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

considerato che l'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

osservato che:

ASIF Chimelli, con decorrenza 1 luglio 2017, è soggetta alla normativa in materia di split payment prevista dall'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

ASIF Chimelli è soggetta alla normativa in materia di fatturazione elettronica (con decorrenza 31 marzo 2015) – il codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica è UFNESV;

qualora le prestazioni oggetto del presente atto ricadano nell'ambito della normativa in materia di "reverse charge" come modificata dalla legge 190 del 2014, l'intera attività di ASIF Chimelli è di tipo commerciale;

dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il Dirigente firmatario del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché della L.P. n. 23/1992;

dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il soggetto che ha condotto l'istruttoria oggetto del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché della L.P. n. 23/1992;

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 dd. 29 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli per il periodo 2022 - 2027;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 dd. 27 dicembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio preventivo economico 2024, pluriennale 2024-2026 e Piano programma 2022-2024 - aggiornamento per l’anno 2024 dell’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia - G.B. Chimelli”;

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 dd. 28 marzo 2023 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022- 2024 di ASIF CHIMELLI ai sensi dell’art.6 del DL n.80/2021convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell’art.4 della Legge regionale n.7/2021: aggiornamento per l’anno 2023”.

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 158 dd. 21.11.2023 con la quale al dott. Nicola Paviglianiti è stato conferito l’incarico dirigenziale ad interim di Direttore dell’Azienda speciale ASIF G. B. Chimelli con decorrenza dal 24.11.2023 e fino a nomina del nuovo incaricato e comunque non oltre la scadenza del mandato elettorale;

D E T E R M I N A

- di affidare, per le ragioni in premessa esposte, a Città Futura Società Cooperativa Sociale con sede in Via Abondi n. 37 Trento C.F. e partita IVA 01428820227 la gestione dell’iniziativa “Giocabimbo 2.0 2024”, consistente in colonia estiva per bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e la prima classe della primaria, strutturata in due settimane (dal 1 al 7 agosto e dal 8 al 14 agosto), al costo di massimo presunto di € 8.546,36 oltre IVA al 5% comprensivo del costo per gli educatori di supporto a tre bambini BES di cui è stata accolta l’iscrizione;
- di dare atto che, nella misura dello specifico contributo colonie diurne previsto dalla PAT – Agenzia per la Coesione sociale, ASIF CHIMELLI otterrà specificatamente per due dei tre bambini BES iscritti la somma massima di € 50,00/giorno per un totale di € 1.000,00 iva inclusa a seguito di specifica rendicontazione entro il 30 settembre 2024;
- di dare atto che l’iniziativa si svolgerà presso il nido il Bucaneve, sito in via Dolomiti n. 54 già in disponibilità della Cooperativa, atteso che nel giardino della scuola dell’infanzia GB1 sono in previsione i lavori di costruzione del nuovo nido;
- di dare atto che con l’affido la ditta fornitrice assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:
 - a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 delle legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
- di dare atto che con l’affido la ditta fornitrice assume, a pena di risoluzione del rapporto in caso di violazione, gli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 denominato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e al “Codice di comportamento dei dipendenti di ASIF CHIMELLI”, approvato con determinazione del Direttore n. 41 dd. 3 febbraio 2023;
- di dare atto che l’affido del servizio si perfeziona mediante scambio di corrispondenza;
- di dare atto che con l’affido la ditta fornitrice dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di ASIF CHIMELLI che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autorizzativi o

negoziali per conto della stessa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- di dare atto che, in caso di successivo accertamento del difetto in capo alla ditta affidataria dei requisiti prescritti dagli articoli 94 e 95 del nuovo Codice dei contratti pubblici, si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto;
- di dare atto che alla presente procedura di affidamento non si applica il disposto di cui all'art. 33 della L.P. 2/2016 e al relativo regolamento adottato con D.P.P 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg in materia di correntezza retributiva;
- di dare atto che:
 - ASIF Chimelli, con decorrenza 1 luglio 2017, è soggetta alla normativa in materia di split payment prevista dall'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);
 - ASIF Chimelli è soggetta alla normativa in materia di fatturazione elettronica (con decorrenza 31 marzo 2015) – il codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica è UFNESV;
 - qualora le prestazioni oggetto del presente atto ricadano nell'ambito della normativa in materia di "reverse charge" come modificata dalla legge 190 del 2014, l'intera attività di ASIF Chimelli è di tipo commerciale;
- di dare atto che l'affido del servizio si perfeziona mediante scambio di corrispondenza;
- di dare atto che la spesa, come sopra specificata, sarà imputata sul corrispondente conto di competenza del budget 2024.

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



IL DIRETTORE
- dott. Nicola Paviglianiti -